

TI_GERICHTE 38.2016.28 vom 7. Januar 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-01-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.28_d20160107

FR: TI_GERICHTE 38.2016.28 du 7 janvier 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2016.28 del 7 gennaio 2016

Regeste

No dt a ID x mancato periodo di contrib. Se rapp.d'impiego su+mesi con prest.lav.irreg., ogni mese civ.di lavoro=mese intero contrib. Con un DL c.su chiamata di dur.ind.:ogni mese di lav.=mese int. di contr. Rinvio atti x appurare se con 2°DL unico contr. o+contratti e valutare se dato per.contribuzione

Erwägungen

E. 1

lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art.

E. 1.3

31.7. = 5 mesi

E. 1.8

15.8. = 11 giorni lavorativi x 1,4 = 15,4 giorni civili Il periodo di contribuzione equivale pertanto a

E. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPG) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell'applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.2.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid.3a, pag. 88-89).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l'Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 516 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid.4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

"Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella

misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305consid. 8.1;133 V 394consid. 3.3;130 V 163consid. 4.3.1;128 I 167consid. 4.3)."

E. 5

mesi e 26,6 giorni civili. Periodo di contribuzione in caso di impieghi irregolari nel quadro di un unico contratto di lavoro presso lo stesso datore di lavoro B150a Se vengono svolti impieghi irregolari nel quadro di un unico contratto di lavoro (p. es. rapporti di lavoro su chiamata), occorre computare tutti i mesi in cui si è lavorato come mesi interi di contribuzione. Ciò vale anche quando durante un mese si è lavorato soltanto per pochi giorni o addirittura solo un giorno e se nel corso del mese precedente o successivo non si è lavorato. I mesi in cui non si è affatto lavorato non sono considerati periodo di contribuzione (cfr. DTF 8C_20/2008 del 26.8.2008 e 8C_836/2008 del 29.1.2009). Se invece il rapporto di lavoro inizia o si conclude nel corso di un mese, il periodo di contribuzione viene calcolato soltanto a partire dalla data dell'inizio o fino al termine del lavoro secondo l'art. 11 cpv. 2 OADI (calcolo pro rata). ð Esempio È stato convenuto contrattualmente che la lavoratrice sia occupata in un lavoro su chiamata a partire dall'8.3. Dopo aver effettuato un paio di impieghi irregolari, la lavoratrice è stata informata dal datore di lavoro che dopo il 10.8. non sarebbe più stata chiamata. RI A = periodo d'impiego effettivo PC = periodo di contribuzione

	Marzo	Aprile	Maggio
Giugno	Luglio	Agosto	8.3. 10.8. RI A
-----	-----	-----	PC

Periodo di contribuzione “ (La sottolineatura è del redattore) Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l'assicurato si è annunciato in disoccupazione il 1° gennaio 2014 dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr.doc. 1) dopo aver lavorato per la _____ dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 in qualità di aiuto gessatore (cfr. doc. 2, 3, 4, 6). Nel periodo dal 28 gennaio 2014 al 30 giugno 2014 egli ha conseguito guadagno intermedio lavorando presso la _____, _____ (cfr. doc. 9-20). L'Ufficio regionale di collocamento di _____ ha, poi, assegnato al ricorrente uno stage di formazione a tempo pieno presso la _____ di _____ per il lasso di tempo 1° ottobre – 31 dicembre 2014 (cfr.doc. 25; 27; 29; 31). La _____ ha in seguito impiegato l'insorgente dal mese di gennaio 2015. Nell'attestato di guadagno intermedio la ditta ha indicato che il primo giorno in cui l'assicurato ha lavorato alle sue dipendenze è stato il 12 gennaio 2015 (cfr. doc. 33). L'assicurato ha pure lavorato per questa società nel mese di febbraio 2015 (cfr. doc. 35, 36, 37), nel mese di aprile 2015 - dal 10 del mese (cfr.doc. 41, 42) - e nel mese di maggio 2015 - dal 4 al 15 maggio (cfr.doc. 44, 45). Il 19 maggio 2015 il Dr. med. _____, FMH medicina interna, ha attestato che il ricorrente ha dovuto interrompere il lavoro intermedio che stava svolgendo presso la _____ a causa di problemi di salute (cfr.doc. 46). In effetti il medesimo medico, il 21 maggio 2015, ha certificato che l'assicurato era inabile al lavoro al 100% per malattia dal 18 al 26 maggio 2015 (cfr.doc. 47). L'insorgente, il 26 maggio 2015, ha scritto alla Cassa quanto segue: " (...) vi informo che per problemi di salute ho dovuto interrompere il guadagno intermedio presso la ditta _____ di _____. Purtroppo dopo un lungo periodo di prova, mi sono reso conto che questo lavoro non ha soddisfatto le mie aspettative. Spero vivamente di avere presto la possibilità, di continuare a svolgere il lavoro come gessatore in quanto mi sentivo realizzato. (...)" (doc. 48) Il 15 giugno 2015 l'assicurato ha concluso con la _____ di _____ un contratto di lavoro su chiamata di durata indeterminata con effetto da quello stesso giorno. Egli è stato assunto quale aiuto pittore. Lo stipendio lordo concordato ammontava a fr. 25.74 lordi all'ora (fr. 22.68 lordi all'ora compresa 13° mensilità + 3.9% festività + 9.56% vacanze, cfr. doc. 50). Il ricorrente ha lavorato per la Sagl dal 15 giugno al 29 luglio 2015 (cfr.doc. 51, 53) e dal 15 settembre al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 58, 60, 62). L'assicurato, alla conclusione del termine quadro per la riscossione delle prestazioni 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015, ha nuovamente postulato la concessione di indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2016. Dalla relativa domanda allestita il 4 gennaio 2016 si evince che il rapporto di lavoro con la _____ iniziato il 15 gennaio 2015 era ancora in essere (cfr. doc. 65). La _____

ha infatti disdetto il rapporto di impiego a decorrere dal 29 febbraio 2016 (cfr.doc. G). La Cassa con decisione del

E. 7

gennaio 2016 ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, in quanto il medesimo non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi, potendo dimostrare unicamente un periodo di contribuzione di 11 mesi e 1 giorno (cfr. doc. D=66). Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 12 aprile 2016 (cfr. doc. B; consid. 1.1.). 2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che la Cassa ha negato all'assicurato l'adempimento del periodo di contribuzione minimo di dodici mesi di cui all'art. 13 cpv. 1 LADI nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 considerando i seguenti periodi di attività lavorativa: - _____ 28.01.2014 – 31.05.2014 - _____
12.01.2015 – 26.02.2015 - _____ 10.04.2015 – 15.05.2015 - _____
15.06.2015 – 29.07.2015 - _____ 15.09.2015 – 30.11.2015 (cfr. doc. B; III)

La parte resistente, facendo riferimento a tali periodi, ha più specificatamente ritenuto, nella decisione del 7 gennaio 2016, che l'insorgente abbia svolto un'attività soggetta a contribuzione per 11 mesi e 1 giorno (cfr.doc. D=66). Nella risposta la Cassa ha corretto quanto sopra in 11 mesi e 6 giorni (cfr. doc. III). Al riguardo l'amministrazione ha precisato che, siccome il lavoro per la ditta _____ è iniziato il 12 gennaio 2015 e terminato il 15 maggio 2015, questi due mesi non possono essere considerati come mesi interi. Inoltre il mese di marzo 2015 è escluso dal computo in quanto l'assicurato non ha lavorato. A mente della Cassa, di conseguenza, nemmeno il mese di aprile 2015 può essere riconosciuto come mese intero, visto che il primo periodo lavorativo si è interrotto da marzo al 9 aprile 2015. Il successivo lavoro stato affidato al ricorrente il 10 aprile 2015. La parte resistente, per quanto attiene al contratto di impiego con la _____, ha evidenziato che, non avendo l'assicurato lavorato nemmeno un giorno nel mese di agosto 2015 fino al 14 settembre 2015, neppure è possibile considerare come mesi interi i mesi di agosto e settembre 2015. In relazione al mese di dicembre 2015 in cui l'insorgente non ha mai lavorato, bensì ha dichiarato di aver effettuato vacanza dal 2 al 31 dicembre 2015, la Cassa ha tenuto conto delle indennità delle ferie scorporate nei precedenti mesi (cfr. doc. B; III). Dalla documentazione agli atti risulta che le obiezioni in merito ai periodi di contribuzione effettuati nel termine quadro determinante – 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015 – riguardano le attività lavorative svolte per la _____ e per la _____. Ne discende che incontestato è invece il periodo di contribuzione effettuato presso la _____ dove l'insorgente ha lavorato, conseguendo guadagno intermedio, dal 28 gennaio al 31 maggio 2014 (cfr. consid. 2.5.), pari a 4 mesi e 5,6 giorni (4 giorni lavorativi dal 28 al 31 gennaio 2014 - cfr. doc. 10 – x 1,4, cfr. consid. 2.4.; 2.3.). Come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), secondo la giurisprudenza e le direttive della SECO quando un assicurato, nel quadro di un rapporto di impiego che si estende su parecchi mesi, fornisce irregolarmente una prestazione lavorativa (ad esempio nel contesto di un contratto di lavoro su chiamata), ogni mese civile in cui ha lavorato vale quale mese di contribuzione, mentre ogni mese civile in cui, nel contesto del rapporto di lavoro, non ha lavorato alcun giorno non viene considerato. Determinante per stabilire il numero dei mesi di contribuzione è, pertanto, sapere se una prestazione lavorativa la quale è espletata in varie volte a distanza di tempo venga fornita nel quadro di un unico (ev. a tempo parziale) rapporto di lavoro oppure sulla base di diversi singoli impieghi fondati ogni volta su un nuovo contratto di lavoro (cfr. STF 8C_836/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 2.2.; STF 8C_20/2008 del 26 agosto 2008 consid. 4.1.; DTF

121 V 165). In concreto l'assicurato, il 15 giugno 2015, ha concluso con la _____ un contratto di lavoro su chiamata per una durata indeterminata (cfr. doc. 50). Pertanto l'attività svolta per questo datore di lavoro, benché irregolare a seconda degli incarichi affidatigli, è stata fornita sulla base di un solo e unico contratto di impiego. In applicazione della giurisprudenza appena esposta, occorre quindi considerare, a differenza di quanto stabilito dalla Cassa, quali mesi interi di contribuzione per l'attività lavorativa svolta per la _____, oltre ai mesi di ottobre e novembre 2015 in cui l'assicurato è stato impiegato per tutto il mese (cfr. doc. 60; 62), anche i mesi di luglio e settembre 2015 in cui ha lavorato anche se non per gli interi mesi (cfr. doc. 53, 58). Per il mese di giugno 2015, invece, va ritenuto quale periodo di contribuzione il lasso di tempo dal 15 al 30 del mese, in quanto, da un lato, il contratto con la _____ è iniziato soltanto il 15 (cfr. doc. 50, 51), dall'altro, in virtù del contratto di lavoro su chiamata di durata indeterminata, la parte del mese di giugno 2015 a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro deve essere tenuta conto interamente (calcolo pro rata; cfr. consid. 2.4.). Il mese di agosto 2015, a ragione, non è stato considerato, non avendo il ricorrente effettuato alcun giorno di lavoro (cfr. doc. 56). Pure rettamente non è stato tenuto conto, al fine del computo del periodo di contribuzione, del mese di dicembre 2015 in cui l'assicurato non ha lavorato ma ha effettuato vacanza (cfr. doc. 63). In effetti in casi si è confrontati con un contratto di lavoro su chiamata in cui per definizione, da una parte, non è stabilito anticipatamente in che misura il dipendente venga impiegato effettivamente, dall'altra, l'assenza momentanea di lavoro risulta concordata - perlomeno implicitamente - contrattualmente (cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, pubblicata in DLA 2015 N. 13 pag. 330 e SVR 2016 ALV Nr. 1 pag. 1, STF 8C_318/2014 del 21 maggio 2015, pubblicata in SVR 2015 ALV Nr. 12 pag. 36), e l'indennità per vacanze è compresa nello stipendio lordo orario di fr. 25.74 (cfr. doc. 50; cfr. consid. 2.3.). L'assicurato, inoltre, non ha lavorato in alcun giorno del mese di dicembre 2015. In simili condizioni, va ritenuto che durante l'attività lavorativa per la _____ l'assicurato ha adempiuto un periodo di contribuzione di 4 mesi (luglio, settembre, ottobre e novembre 2015) e 16,8 giorni (12 giorni lavorativi dal 15 al 30 giugno 2015 x 1,4, cfr. consid. 2.4.; 2.3.). Dalla somma di questi 4 mesi e 16,8 giorni con i mesi contribuzione presso la _____ nel 2014 di 4 mesi e 5,6 giorni, si ottiene un periodo di contribuzione di

E. 8

mesi e 22,4 giorni . 2.7. L'assicurato, nella prima parte dell'anno 2015, ha lavorato pure per la _____, e meglio dal 12 gennaio al 15 maggio 2015, fatta eccezione per il mese di marzo 2015 in cui non ha svolto alcun giorno di attività lavorativa (cfr. consid. 2.5.; doc. 33, 36, 38, 42, 45). Nel ricorso l'insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha asserito che con la _____ sussisteva un rapporto di lavoro su chiamata, nonostante non ci fosse un contratto di lavoro scritto, che si è interrotto quando il medesimo ha firmato il contratto di durata indeterminata con la _____ (cfr.doc. I pag. 3). Le carte processuali, tuttavia, non consentono di rispondere alla questione di sapere se la collaborazione tra l'assicurato e la _____ si fondava su di un unico contratto, benché verbale, oppure se ogni qualvolta in cui egli è stato chiamato ad effettuare un lavoro è stato concluso un singolo specifico accordo. Nell'ipotesi in cui da ulteriori accertamenti risulti che l'attività lavorativa svolta per la _____ - da gennaio a maggio 2015 - è stata effettuata sulla base di un solo e unico contratto, occorre pure chiarire quando quest'ultimo è iniziato. Se il contratto è stato concluso a fine dicembre 2014/inizio gennaio 2015 (al riguardo va ricordato che l'assicurato da ottobre a dicembre 2014 ha svolto presso tale ditta

uno stage di formazione finanziato dalla LADI; cfr. consid. 2.5.) con effetto da inizio gennaio 2015, l'intero mese di gennaio 2015, indipendentemente dal fatto che l'insorgente non abbia lavorato tutto il mese, andrà considerato quale mese di contribuzione, così come pure gli interi mesi di febbraio e di aprile 2015 (cfr. consid.2.3., 2.4.). Il mese di marzo 2015 non può essere computato in quanto il ricorrente mai ha lavorato. Il mese di maggio 2015 andrà tenuto conto solamente fino al 15, in quanto in seguito la collaborazione con la _____ è stata interrotta per motivi di salute (cfr. consid. 2.5.), per complessivi 14 giorni (10 giorni lavorativi dal 1° al 15 maggio 2015 x 1,4). Ne discende che qualora con la _____ sia stato concluso un unico contratto di impiego per tutto il lasso di tempo in cui l'assicurato ha lavorato per la ditta e tale contratto sia venuto in essere dall'inizio di gennaio 2015, il periodo di contribuzione presso la menzionata società corrisponderà a 3 mesi (gennaio, febbraio e aprile 2015) e 14 giorni. In tale caso si dovrà concludere che il ricorrente nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 ha ossequiato il presupposto relativo al periodo di contribuzione minimo di dodici mesi di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 cpv. 1 LADI, avendo adempiuto un periodo di contribuzione di 12 mesi e 6,4 giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso _____ e _____ + 3 mesi e 14 giorni presso _____). Nel caso in cui, per contro, il contratto con la _____ sia stato stipulato con effetto solo dal

E. 12

gennaio 2015, si potranno considerare quali mesi di contribuzione interi unicamente i mesi di febbraio e aprile 2016. Per gennaio 2015 andrà tenuto conto di 21 giorni (15 giorni lavorativi dal 12 al 31 gennaio 2015 x 1,4) dalla cui somma con i 14 giorni di maggio 2015 si otterrà 1 mese e 5 giorni, ossia globalmente, dal 12 gennaio al 15 maggio 2015, 3 mesi e 5 giorni di contribuzione. Complessivamente, nell'ipotesi di un unico contratto con la _____ concluso dal 12 gennaio 2015, l'assicurato avrà adempiuto un periodo di contribuzione di 11 mesi e 27,4 giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso _____ e _____ + 3 mesi e 5 giorni presso _____) che non raggiunge il periodo minimo di dodici mesi previsto dalla LADI. A maggior ragione, infine, se dovesse risultare che ogni prestazione lavorativa effettuata dall'assicurato per la _____ si fondava ogni volta su di uno specifico contratto singolo, il periodo di contribuzione minimo di dodici mesi non può essere considerato ossequiato. In effetti in questa ipotesi nemmeno il mese di febbraio 2015 in cui l'assicurato ha lavorato fino al 26 (cfr. doc. 36), né il mese di aprile 2015 in cui il medesimo ha lavorato dal 10 aprile 2015 (cfr. doc. 42) possono essere considerati quali mesi interi di contribuzione, bensì andranno computati 26,6 giorni per febbraio 2015 (19 giorni lavorativi dal 1° al 26 febbraio 2015 x 1,4) e 21 giorni per aprile 2015 (15 giorni lavorativi dal 10 al 30 aprile 2015 x 1,4). Ne consegue che presso la _____ il ricorrente, in tal caso, avrà effettuato un periodo di contribuzione di 2 mesi e 22,6 giorni. Ritenuti anche gli altri periodi lavorativi, il periodo di contribuzione ammonterà a soli 11 mesi e 15 giorni (8 mesi e 22,4 giorni presso _____ e _____ + 2 mesi e 22,6 giorni presso _____). Alla luce di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 12 aprile 2016 va dunque annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché disponga degli ulteriori accertamenti sulla base di quanto indicato da questa Corte e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa l'adempimento o meno del periodo di contribuzione minimo di dodici mesi da parte dell'assicurato nel termine quadro 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2015. 2.8. Il ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto all'importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015

consid. 7; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 8; DTF 135 V 473; DTF 126 V 12 consid. 2.; STCA 38.2013.2 dell'11 settembre 2013 consid. 2.12.; STCA 38.2012.26 del 16 gennaio 2013 consid. 2.12.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.